



<b>STRUTTURA</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
<b>PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>Area:</i> ISPETTORATO REGIONALE DI POLIZIA MINERARIA

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di travertino sita in località "Barco - Via Nazionale Tiburtina Km 24" del territorio del Comune di Tivoli (Roma), a favore della società B.T.R. Srl.

<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
-------------------------------	--

<b>DI CONCERTO</b>	<i>Dipartimento:</i>  _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                      L' ASSESSORE                      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                      L' ASSESSORE
--------------------	---

<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI</b> <input type="checkbox"/>
---	---

<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b> <b>Data dell' esame:</b> con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	<b>COLLEGIO REVISORI:</b> <b>Data dell' esame:</b> con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>
---	--

<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>	<b>Data di ricezione</b> _____
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____	_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____ IL PRESIDENTE

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di travertino sita in località "Barco – Via Nazionale Tiburtina Km 24" del territorio del Comune di Tivoli (Roma), a favore della società B.T.R. Srl.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 12 novembre 2001 della società B.T.R. Srl, con sede a Villalba di Guidonia, via Nazionale Tiburtina n.° 56, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di travertino in località "Barco – Via Nazionale Tiburtina Km 24" del territorio del Comune di Tivoli (Roma), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (scrittura privata registrata in data 24 maggio 1996 presso l'Ufficio del Registro Atti Privati di Roma al n.° B/34199 e scrittura privata registrata in data 17 aprile 2000 presso l'Ufficio delle Entrate di Tivoli al n.° 2152) per una superficie complessiva di Ha 2.62.28 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società B.T.R. Srl ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti, e che lo stesso non ha trovato soluzione per lo scioglimento del Consiglio Regionale a conclusione della VII legislatura;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente del Dirigente del Settore VI la Sezione Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Tivoli in data 16 maggio 2007;

VISTA la nota n.° 4310 del 15 gennaio 2003 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Roma, dalla quale risulta che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

VISTA la successiva nota n.° 5933 del 18 aprile 2003 dello stesso Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Roma, dalla quale risulta che l'area interessata dal progetto in esame ricade all'interno del S.I.C. IT 6030033, ambito B, denominato "Travertini Acque Albume";

VISTA la pronuncia di Verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n.° D2/7003 del 15 gennaio 2004, che esclude con prescrizioni l'opera dal procedimento di V.I.A.;

VISTA la pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n.° D2/7003 del 15 gennaio 2004, che considera l'intervento

proposto non avere effetti significativi sugli habitat individuati dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CE all'interno del S.I.C IT 6030033;

VISTO il parere favorevole espresso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio, nota protocollo n.° 5226 del 21 gennaio 2004, che modifica l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di €738.850,00 (€settecentotrentottomilaottocentocinquanta/00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 29 maggio 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 12 novembre 2001, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 13 del 30 maggio 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTE le ordinanze n.° 1 del 15 febbraio 2007 e n.° 2 del 10 aprile 2007 emanate dal Soggetto Attuatore per l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli con le quali è stata imposta la limitazione del pompaggio delle acque di falda connesse con l'attività estrattiva delle cave all'interno dell'area perimetrata della subsidenza alla profondità massima di 30 metri dal piano di campagna;

VISTA la nota n.° 57589 del 14 aprile 2007 da parte del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

CONSIDERATO che l'area richiesta in autorizzazione risulta essere fuori dall'area perimetrata della subsidenza;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 26 ottobre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota del 12 marzo 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli e della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, rispettivamente, nella seduta del 20.05.2008 e nella seduta del 17.04.2008;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unimità

DELIBERA

1. La B.T.R. Srl, con sede a Villalba di Guidonia, via Nazionale Tiburtina n.° 56, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercitare per anni sette la cava di travertino in località “Barco – Via Nazionale Tiburtina Km 24” del territorio del Comune di Tivoli (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 61 particelle 12, 91/p, 92/p, 95/p).
2. La società B.T.R. Srl, nell’esercire l’attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all’istanza 12 novembre 2001, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati approvati e visti dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
  - Relazione tecnica;
  - Studio di valutazione sull’impatto ambientale;
  - Relazione geologica e idrogeologica;
  - Integrazione alla relazione idrogeologica
  - Elaborato grafico;
  - Relazione agronomica sul recupero finale del terreno;
  - Relazione sulla valutazione d’incidenza ad integrazione della V.I.A.;
  - Indagine vegetazionale;
  - Documento di sicurezza sul lavoro e sulla salute dei lavoratori.
3. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini estrattivi le aree comprese nelle particelle n.° 12 e 95/p del foglio n.° 61, che dal punto di vista urbanistico sono destinate a verde pubblico attrezzato o sportivo.
4. L’attività estrattiva ed i lavori di recupero ambientale dell’area dovranno essere eseguiti contestualmente all’avanzamento degli scavi, secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall’articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004.
5. Prima di iniziare i lavori di scavo, la società B.T.R. Srl dovrà:
  - a) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per le valutazioni di competenza;
  - b) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Tivoli (Roma), dopo aver costituito a favore dello stesso la polizza fidejussoria di cui alle premesse a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo così come previsto dall’art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Tivoli, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell’importo della polizza vigente alla data dell’autorizzazione;
  - c) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, all’Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall’art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizza delle miniere e delle cave.

6. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
7. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
8. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali vistati, sarà restituita alla società B.T.R. Srl e al Comune di Tivoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.